

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	7

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 giugno 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in esame, che saranno esaminati nella seduta di oggi (*vedi allegato*).

Anche a nome del Presidente della III Commissione, comunica, inoltre, che l'emendamento 4.1 è da considerare irricevibile ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento in quanto incide su parti del testo approvato dalla Camera in prima lettura che non sono stati modificati dal Senato. Nel passare all'esame delle predette proposte emendative, anche a nome del relatore per la VI Commissione, formula in relazione alle stesse un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel ricordare come alcune delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, respinte

nel corso della prima lettura del provvedimento presso la Camera, siano state invece successivamente approvate dal Senato, illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.2. Al riguardo, rileva come tale proposta emendativa sia volta a prevedere che la disciplina delle modalità e delle condizioni di utilizzabilità delle varie forme di collegamento a distanza, dirette a consentire la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, debba necessariamente tener conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, nel sottolineare come quello in discussione sia un provvedimento particolarmente complesso, fa notare come la proposta emendativa Ferraresi 4.2, attraverso la soppressione, all'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 9), della parola « anche », renderebbe del tutto inutile il principio di delega ivi previsto, poiché la norma diverrebbe del tutto identica a quella di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di videosorveglianza.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 4.2.

Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Sarro 4.5.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 4.5.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.3, avverte che si intende vi abbia rinunciato. Con riferimento al successivo emendamento Ferraresi 4.4, precisa come lo stesso sia volto a stabilire un principio già previsto dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, che disciplina le condizioni per la decisione in materia di estradizione. Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che l'articolo 4, comma 1, lettera d), già prevede espressamente, al numero 7.3), che la corte di appello pronunci, in ogni caso, sentenza contraria all'extradizione, se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'extradizione medesima contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur sottolineando come le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 7.3), testé richiamate dalla relatrice, presentino certamente un tenore assai più vago e generico di quello della proposta emendativa a sua firma, ritira il suo emendamento 4.4.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.

C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 1, alla lettera c), al numero 9), sopprimere la parola: anche.

4. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

Al comma 1, alla lettera c), numero 10), sostituire le parole: dando comunicazione al Ministro della Giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea con le seguenti: previa autorizzazione del Ministro della giustizia.

4. 5. Sarro.

Al comma 1, alla lettera c), al numero 13), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

salvo quanto previsto in materia di utilizzabilità degli atti dall'ordinamento processuale penale italiano.

4. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 6).

4. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Fava.

Al comma 1, lettera d), al numero 6), sostituire le parole: nello Stato, con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie dall'ordinamento processuale penale italiano.

4. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.